

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 15600 Anno 2024**

**Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE**

**Relatore: CALASELICE BARBARA**

**Data Udiienza: 19/12/2023**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di sorveglianza di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, G. Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di ██████████ in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti relativo all'esecuzione della pena di anni due, mesi nove e giorni ventisei di reclusione ed euro 1.300 di multa.

2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, il condannato, denunciando, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 47-ter e 47-ter, comma 01 Ord. pen.

2.1. Si rileva che il rigetto della misura alternativa della detenzione domiciliare avviene, da parte del Tribunale di sorveglianza, perché la pena detentiva da espiare è superiore a due anni.

Tuttavia, ██████████ è nato il 3 giugno 1953 e, alla data della decisione, questi aveva già compiuto gli anni 70.

Sicché, la detenzione domiciliare si poteva applicare in relazione alle condizioni di cui al comma 01 dell'art. 47-ter Ord. pen.

Infatti, l'istanza di applicazione della misura alternativa ai fini del vaglio delle condizioni di applicabilità, non ha come punto di riferimento il giorno in cui questa è stata proposta, ma quello in cui il Tribunale di sorveglianza adito emette la decisione sull'istanza.

Per il condannato settantenne, anche se la pena della reclusione da espiare è superiore ad anni due, escluse le fattispecie tassativamente previste, questa potrà essere spiata, dunque, in regime di detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe dovuto confrontare con l'istanza di ammissione al beneficio in regime di detenzione domiciliare, in ragione dell'età del condannato.

2.2. Con successivo motivo di ricorso depositato, in uno all'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, destinata al Tribunale di sorveglianza, la difesa ha dedotto violazione di legge penale e mancanza di motivazione circa l'applicazione della misura a soggetto ultrasettante, precisando, ulteriormente, che il condannato in data 3 giugno 2023, ha compiuto settanta anni mentre l'udienza è stata celebrata il successivo 14 giugno, in presenza dell'istante proprio per far presente detta circostanza.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni innanzi illustrate.

1.1. Il provvedimento che rigetta la sospensione (che però non è oggetto di impugnazione nella presente sede) fa riferimento alla motivazione della prima ordinanza, quella impugnata, sottolineando che questa contiene un giudizio sull'elevata pericolosità all'attualità, sull'assenza di un domicilio effettivo e stabile, indicati come elementi ostativi alla concessione di misure alternative a qualsiasi titolo.

1.2. Tuttavia, la lettura dell'ordinanza impugnata evidenzia che questa è calibrata, per la quasi totalità delle argomentazioni svolte, sull'assenza dei requisiti per concedere la più ampia misura dell'affidamento in prova.

Detta misura, invero, è indicata come implicante spazi di libertà incontrollati, non adeguata a soggetto non massimamente affidabile, rimarcando l'inesistenza di elementi rivelatori di un esito positivo dell'affidamento, in assenza di una possibile prognosi di reinserimento vista la radicale devianza e l'esistenza di pendenze indicate dagli accertamenti di Pubblica sicurezza).

1.3. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510).

La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento.

La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

1.4. Si osserva, dunque, che se è vero che i requisiti delle due misure si equiparano, per un certo verso, nella specie, sull'istanza di detenzione domiciliare non viene spesa alcuna motivazione, limitandosi il Tribunale a dichiarare inammissibile la richiesta soltanto per la misura della pena che,

invece, non è ostativa, trattandosi di settantenne, alla data della decisione (14 giugno 2023).

Il Tribunale, invero, ha ommesso di valutare la possibilità di applicare nei confronti del condannato il beneficio della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. per i soggetti che al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena abbiano compiuto i settanta anni di età.

Invece, tenuto conto del tenore della domanda formulata nell'interesse del condannato, nonché della circostanza che XXXXXX al momento della decisione, aveva già compiuto il settantesimo anno di età, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare detta evenienza (conf. Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, Villani, non mass., richiamata anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta).


2. Segue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame nei limiti di cui alla parte motiva.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso, il 19 dicembre 2023

Il Consigliere estensore

 Presidente